MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

Art. 4

Orario di lavoro nelle aziende industriali

L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' cosi' modificato:

a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni";

b) il quarto comma e' abrogato. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:

a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;

b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;

c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.".

Versione in vigore dal 26 aprile 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
Estremi	Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Capo	I — Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-758-1994/art-4-orario-di-lavoro-nelle-aziende-industriali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it